

APPALTO GTT N. 38/2016

**“OPERE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA
DEGLI STABILI DI PROPRIETA GTT” – ANNI 2017÷2019**

CHIARIMENTO N. 5

Si risponde ai seguenti quesiti

D. - *Nel criterio di aggiudicazione viene applicato l'art. 97 comma 2 D. Lgs 50/2016? (a pagina 9 del disciplinare punto 4 ultima frase, è indicato che GTT non procede con l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97 comma 8);*

- Essendo in possesso di sola categoria OG1 III BIS possiamo partecipare da soli con indicazione di subappalto per la categoria OS30 comunque nel limite del 30?

R. Per il primo quesito si rinvia alla risposta pubblicata sul sito GTT con il Chiarimento n. 2.

Con riferimento al secondo quesito si richiama quanto specificato nel punto II.I del bando di gara che per comodità si riporta:

*“ Ai sensi dell'art. 105 comma 2 e art. 89 comma 11 D. Lgs 50/2016 le lavorazioni di cui alla categoria OS30 possono essere eseguite dall'operatore economico, singolo o associato, solo se in possesso della relativa attestazione SOA per classifica adeguata. Se l'operatore economico singolo o associato non è in possesso della qualificazione richiesta per tale categoria, potrà subappaltare le suddette lavorazioni nei limiti del 30% dell'importo, fermo **restando che dovrà essere in possesso della qualificazione per il restante 70%.**”*

Alla luce di quanto sopra le Imprese in possesso della sola attestazione nella categoria prevalente devono costituire ATI di tipo verticale in cui la Società capogruppo assumerà i lavori per la categorie OG1 e la mandante i lavori per la categoria OS30

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Federico Franchi)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE